



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

ROSSANA MANCINO	Presidente
LUIGI CAVALLARO	Consigliere
FRANCESCO BUFFA	Relatore
RICCARDO ROSETTI	Consigliere
ALESSANDRO GNANI	Consigliere

Oggetto:

INVALIDITA'

Ud.20/12/2024 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13011/2024 R.G. proposto da:
AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI TRENTO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

[redacted] elettivamente domiciliati in
[redacted] DOM DIG, presso lo studio
dell'avvocato [redacted] che li
rappresenta e difende

-controricorrenti-



nonchè contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

-intimato-

avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROVERETO n. 6/2024 depositata il 20/02/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/12/2024 dal Consigliere FRANCESCO BUFFA.

RITENUTO CHE:

Con sentenza del 2.2.24 il tribunale di Rovereto, all'esito di opposizione ad ATP ha accertato il diritto del minore in epigrafe all'indennità di accompagnamento per minorenni ex articolo 3 comma 1 legge provincia 7 del 1998, revocata all'esito di revisione amministrativa, ed ha condannato la Provincia a pagare la prestazione nonché l'Azienda Pubblica Servizi Sanitari a riconoscere "ogni indennità erogazione o privilegio o servizio" conseguenziali alla detta invalidità.

In particolare, il giudice ha ritenuto di far riferimento non alla c.t.u. in sede di ATP ma a considerazioni teoriche di una c.t.u. di un altro giudizio, definito con sentenza tra altre parti.

Nella sentenza il tribunale aveva in dispositivo riconosciuto solo l'assegno, ma poi la sentenza veniva corretta con indicazione del diritto all'accompagnamento con decreto 104 del 2024.

Avverso tale sentenza (come sopra precisata all'esito della correzione) ricorre APSS per due motivi, resiste con controricorso l'assistita; la Provincia è rimasta intimata.

Il Collegio, all'esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

CONSIDERATO CHE:

Il motivo deduce violazione dell'articolo 2 legge 118 del 1971 e 3 legge provincia 7 del 1998, per avere la Corte territoriale



trascurato che la c.t.u. richiamata non solo era relativa ad altro giudizio, ma riguardava solo la frequenza, e per avere ritenute rilevante la mera difficoltà da parte della minore a compiere gli atti quotidiani, laddove occorreva invece l'impossibilità di compiere i detti atti quotidiani.

Il motivo è infondato in quanto il giudice – quale peritus peritorum che, in quanto tale, per la soluzione di questioni di natura tecnica o scientifica, non ha alcun obbligo di nominare un consulente d'ufficio, potendo ricorrere alle conoscenze specialistiche acquisite direttamente attraverso studi o ricerche personali, e ben può invece, esaminando direttamente la documentazione su cui si basa la relazione del consulente tecnico, disattenderne le argomentazioni, in quanto sorrette da motivazioni contraddittorie, o sostituirle con proprie diverse, tratte da personali cognizioni tecniche: Sez. L, Sentenza n. 17757 del 07/08/2014, Rv. 631903 - 01); Sez. 2 - , Sentenza n. 30733 del 21/12/2017, Rv. 646659 - 01) - si è avvalso nella specie della consulenza inter alios solo per effettuare una valutazione in linea generale e teorica degli aspetti del vivere e delle funzioni da considerare rilevanti ai fini del giudizio circa la spettanza dell'accompagnamento; per altro verso, le considerazioni tecniche dell'altra c.t.u. sono state calate in concreto dalla Corte nella situazione specifica della bambina, portatrice, come evidenziato dal tribunale, non di una mera difficoltà ma di una vera e propria impossibilità di compiere gli atti quotidiani senza assistenza (la Corte espressamente dice che le patologie, elencate a pag. 9 della sentenza, incidono su aspetti essenziali della vita sociale della persona e determinano ripercussioni talmente gravi sulla stessa e sui suoi famigliari da far ritenere integrate le condizioni per il riconoscimento della prestazione richiesta).

Tale valutazione (peraltro sindacabile in sede di legittimità solo entro ristretti limiti) è del tutto da condividere, per l'importanza della funzione che veniva in questione nel caso di specie.



Il secondo motivo deduce -ex art. 360 numero 5 c.p.c.- vizio di motivazione con riferimento alla c.t.u. e all'assenza di motivazione del dissenso.

Il motivo va disatteso, posto che non solo la Corte ha motivato congruamente sul punto ma, peraltro verso, non si comprende perché la prestazione, già riconosciuta alla minore, nella perdurante presenza con gli stessi caratteri di gravità della medesima patologia già riscontrata, sia stata revocata in sede amministrativa (cfr. Sez. L, Sentenza n. 9638 del 21/07/2000, Rv. 538671 - 01); Sez. L, Sentenza n. 16058 del 13/06/2008 (Rv. 603873 - 01)).

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Si dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

La Corte dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003.



Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 dicembre 2024.

La Presidente
Rossana Mancino

